

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

O.N 2.Integrazione / Migrazione legale

Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

PROG- 2448 COMMIT- Competenze migranti in Toscana



Competenze Migranti in Toscana

MANUALE FORMATIVO PER OPERATORI

Normativa immigrazione, protezione internazionale,
inclusione professionale e accesso ai servizi

PROGETTO



Regione Toscana



Fondazione
Solidarietà Caritas
Onlus - Firenze

Indice

1.	Introduzione	p.
2.	Le modalità ordinarie di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale	p.
3.	Le modalità straordinarie di ingresso e soggiorno sul territorio italiano	p.
4.	L'ingresso per motivi di protezione Internazionale	p.
	4.1 . Il D.L 113/2018 e la sua conversione in Legge 132/2018	p.
	4.2 I Nuovi permessi di soggiorno attribuibili a seguito dell'entrata in vigore del D.L 11/2018	p.
	4.3 Il Diritto Interporale	p.
5.	Il Sistema di accoglienza dopo il D.L 113/2018	p.
6.	Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo	p.
7.	L'accesso al lavoro dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi	p.
	7.1 La tutela antidiscriminatoria e la normativa sovranazionale	p.
	7.2 La normativa nazionale	p.
	7.3La normativa della Regione Toscana	p.
	7.4 Discriminazione diretta e indiretta e istituzionale	p.

Allegati:

FAQ Aggiornamento professionale rivolto al personale dei Centri per l'impiego e degli Enti Locali

Sportello di secondo livello Diritti Migranti

1. Introduzione

Il materiale proposto è stato realizzato all'interno del Progetto **COMMIT – Competenze dei Migranti in Toscana** PROG- 2448 Annualità 2018/2020 , a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014 - 2020, CUP D54D18000210007, Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - ON 2 Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata – PRIMA: PRogetto per l'Integrazione Lavorativa dei Migranti, capofilato da Regione Toscana.

Il progetto **“Commit - Competenze migranti in Toscana”** punta a rafforzare il sistema territoriale per l'inclusione lavorativa dei migranti attraverso la qualificazione dei servizi per l'orientamento al lavoro ed il consolidamento della collaborazione tra attori pubblici, del privato sociale e del tessuto imprenditoriale. Obiettivo del progetto è favorire l'inclusione lavorativa dei migranti nel territorio toscano valorizzandone la presenza come opportunità per il tessuto produttivo locale e parallelamente rafforzare il ruolo dei Centri per l'impiego e degli operatori del pubblico e del privato sociale per favorire l'inserimento socio-lavorativo dei cittadini dei paesi terzi, con particolare attenzione alla categoria di rifugiati e richiedenti protezione internazionale, attraverso la realizzazione di azioni volte al rafforzamento della rete tra CPI e centri di accoglienza. **Anci Toscana**, all'interno delle attività del progetto, ha promosso un percorso di aggiornamento professionale in materia di immigrazione e protezione internazionale, rivolto al personale dei Centri per l'impiego e dei Comuni con l'obiettivo di supportare i servizi del territorio nelle azioni di presa in carico dei cittadini dei Paesi Terzi. Le attività formative hanno coinvolto un totale di **456 partecipanti**, tra **operatori dei centri per l'impiego, funzionari degli enti locali e rappresentanti del terzo settore**. Sono stati realizzati **12 incontri**, dal 5 Marzo al 16 Aprile 2019, coinvolgendo tutte le province toscane.

Il presente Manuale è stato elaborato sulla base dei materiali didattici utilizzati durante gli incontri formativi integrandone i contenuti in base alle questioni emerse in aula e all'interno dei gruppi di lavoro e analisi di casi studio.

Il Manuale è stato progettato per essere facilmente integrato ed aggiornato in base ai cambiamenti normativi e alle necessità che possono emergere da parte del personale dei servizi.

Il documento è stato realizzato da Anci Toscana grazie alla collaborazione di un gruppo di lavoro composto da Chiara Bianchi, Luigi Tessitore, Emilio Santoro e Silvia Ventura e revisionato da Regione Toscana – Direzione Lavoro.

2. Le modalità ordinarie di ingresso e soggiorno sul territorio nazionale

L'ingresso sul territorio italiano deve essere autorizzato dalla Rappresentanza Italiana all'estero mediante attribuzione di un "Visto". Il motivo d'ingresso determinerà anche il motivo di soggiorno sul territorio (al rilascio di un visto per lavoro dovrà corrispondere un permesso per lavoro, al visto per studio un permesso per studio ecc...).

Le procedure per l'ottenimento di un visto di ingresso cambiano in ragione della tipologia di visto richiesto, poiché ogni motivo di ingresso necessita di determinati presupposti e requisiti.

La maggior parte dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, lo è per motivi di lavoro. Per ottenere il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro è necessario che lo straniero abbia previamente ottenuto l'attribuzione di un c.d. "Nulla Osta all'ingresso" per motivi lavoro. Titolo, quest'ultimo, che è attribuito dalla Prefettura-Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, a fronte di una domanda presentata da un datore di lavoro italiano o straniero diretta all'ingresso di un lavoratore specificatamente individuato residente all'estero, (c.d. chiamata nominativa) o ad un gruppo di lavoratori non identificati residenti all'estero (c.d. chiamata numerica). La domanda può essere presentata solo nell'ambito della ripartizione delle Quote Flussi per motivi di lavoro che il legislatore italiano vara attraverso un Decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale (c.d. Decreto Flussi).

La Prefettura-SUI competente, potrà attribuire il nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro solo dopo che la Questura competente avrà espresso il parere positivo all'ingresso del lavoratore straniero (poiché non destinatario di procedimenti penali ostatici e/o segnalazioni nel SIS sistema informativo Schengen) e solo dopo che la Direzione Provinciale del Lavoro avrà a sua volta valutato il possesso in capo al datore di lavoro dei requisiti minimi reddituali per sostenere l'assunzione del lavoratore straniero.

La produzione di reddito, unitamente al possesso di un alloggio idoneo, fa sì che i lavoratori stranieri possano ricongiungere i propri familiari alle condizioni previste dagli artt.li 28 e 29 TU Imm. Disposizioni, quest'ultime, che precisano i presupposti soggettivi e oggettivi per realizzare la procedura di ricongiungimento familiare. Anche in questo caso, la Rappresentanza italiana all'estero attribuirà il Visto per "ricongiungimento familiare" solo dopo che la Prefettura territorialmente competente, avrà attribuito agli interessati il nulla osta all'ingresso per "ricongiungimento familiare" a fronte del parere positivo acquisito da tutti gli Uffici coinvolti (fra cui, ovviamente, la Questura, che dovrà accertare l'assenza in capo allo straniero di motivi ostatici all'ingresso, da bilanciarsi con il diritto all'unità familiare del

nucleo per come tutelato e garantito dalla Costituzione e dell'art. 8 della CEDU). I familiari dei cittadini dell'Unione Europea sono invece soggetti ad una diversa procedura per l'ingresso sul territorio, attuabile senza il previo rilascio del nulla osta all'ingresso secondo le modalità descritte dagli art. 2 e ss del D.Lgs 30/2007.

Giunto sul territorio italiano, il cittadino straniero titolare di un visto di ingresso, dovrà richiedere il rilascio del relativo permesso di soggiorno (ad esclusione dell'ipotesi in cui il cittadino di un Paese terzo sia titolare di un visto di breve durata inferiore o uguale a 90 giorni o provenga da uno dei Paesi esenti visto d'ingresso per l'Italia). In tal caso, il cittadino del Paese terzo non dovrà richiedere il rilascio di alcun permesso di soggiorno in quanto il visto - o il timbro di ingresso sul passaporto - sostituisce il permesso di soggiorno di breve durata (come ad es. nel caso dei "turisti").

In generale, il permesso di soggiorno deve essere richiesto tramite invio di un Kit Postale diretto alla Questura competente, la quale, è chiamata ad istruire e definire il relativo procedimento amministrativo entro 60 gg dalla richiesta. Sino alla definizione del procedimento amministrativo diretto ad ottenere il permesso di soggiorno, lo straniero è regolarmente soggiornante sul territorio italiano con il possesso della relativa ricevuta di assicurata postale e/o cedolino rilasciato dallo sportello della Questura in fase di avvio del procedimento (qualora il permesso sia tra quelli attribuibili tramite richiesta diretta all'Ufficio Immigrazione della Questura). Qualora inoltre il permesso di soggiorno sia tra quelli che abilita l'esercizio di attività lavorativa, il cittadino straniero, anche in fase di rinnovo - che spesso si protrae per mesi - può formalizzare un regolare contratto di lavoro.

I migranti dell'Unione Europea che soggiornano sul territorio italiano per meno di 90 giorni non necessitano di alcuna autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno in applicazione del principio di libera circolazione nello Spazio Schengen. Per periodi superiori a 90 giorni, i cittadini dell'UE sono tenuti a dimostrare il possesso di risorse lecite ed un luogo di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica nel Comune ove desiderano stabilizzarsi.

Si rammenti che il cittadino di un Paese terzo che soggiorni regolarmente sul territorio italiano, qualora si modificano le ragioni che hanno giustificato l'ingresso ed il relativo soggiorno sul territorio sino a quel momento, può convertire quest'ultimo, in altro motivo di soggiorno, nei casi di conversione previsti dall'art. 14 DPR 394/1999 (che tuttavia non permette la convertibilità di tutti i titoli di soggiorno).

3. Le modalità straordinarie di ingresso e soggiorno sul territorio italiano

Fuori dai casi sopra descritti, lo straniero che si trovi sul territorio nazionale, anche irregolarmente, e rientri in uno dei casi previsti dall'art. 19 TU Imm - divieti di espulsione - avrà diritto al rilascio di un titolo di soggiorno anche se presente in Italia senza previo possesso di un visto d'ingresso e/o precedente soggiorno. È il caso appunto dei Minori, delle donne in gravidanza, dei parenti di cittadini italiani entro il II° grado (nonni, genitori, figli o fratelli) del coniuge, nonché degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità. Si dovrà inoltre ricordare che lo Stato italiano, può in ogni momento adottare un provvedimento normativo volto a decretare la regolarizzazione straordinaria dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio, i cui datori di lavoro attestino la sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro sommerso c.d. "SANATORIA e/o REGOLARIZZAZIONE".

Il Tribunale per i Minorenni può inoltre autorizzare in via straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 3 del TU Imm (in deroga agli ordinari criteri di ingresso) il soggiorno sul territorio nazionale dei genitori irregolari di un minore straniero presente in Italia, qualora l'allontanamento di quest'ultimo possa risultargli di grave pregiudizio.

A queste ipotesi, si aggiungano le possibilità di ingresso sul territorio, in assenza di visto a motivo di protezione internazionale, per coloro che fuggono dal rischio di persecuzioni o danni gravi in ipotesi di rimpatrio nel Paese di origine e/o ivi sottoposti al rischio di tortura (si veda paragrafo seguente).

4. L'ingresso per motivi di protezione Internazionale

Lo **status di rifugiato** è riconosciuto dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che ha sede presso la Prefettura territorialmente competente, allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra (art. 1 Conv. Ginevra del 1951).

Qualora lo straniero o apolide richiedente la protezione Internazionale, non possieda i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, qualora egli ritornasse nel Paese di origine (o nel

Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, se apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, in suo favore potrà essere riconosciuta dalla Commissione Territoriale - ed in caso di diniego, dal Tribunale ordinario su ricorso dell'interessato - la **protezione sussidiaria**. È considerato *danno grave*, il rischio fondato di subire una condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionali.

4.1 . Il D.L 113/2018 e la sua conversione in Legge 132/2018

L'art. 1 co. 2 del D.L 113/2018 in vigore dal 4 ottobre 2018 e convertito in legge 132/2018 (entrata in vigore il 1 dicembre 2018) sostituendo il previgente art. 32 comma 3 del d.lgs. 25/2008, ha abrogato la protezione umanitaria introducendo nell'ordinamento italiano la c.d. "protezione speciale". Gli obblighi internazionali di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra, conosciuti anche come obblighi di "non-refoulement" che derivano dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951, dalla CEDU e da altre Convenzioni internazionali che vincolano lo Stato italiano, impongono di non respingere né altrimenti espellere dal territorio dallo Stato una persona sottoposta al rischio di tortura, o verso uno Stato soggetto a violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani", o dove la persona possa essere esposta a persecuzione personale.

La Protezione per motivi umanitari, tutelava in particolare tre distinte ed autonome posizioni giuridiche in osservanza di obblighi umanitari, obblighi internazionali, e obblighi costituzionali dello Stato Italiano. Ciò, ovviamente, non significa che gli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato risultino oggi abrogati, avendo quest'ultimi origine nella Costituzione e nei Trattati Internazionali, le cui norme e principi sono tutt'ora vincolanti.

In conseguenza all'abrogata protezione per motivi umanitari, il D.L 113/2018, oltre al permesso per motivi di Protezione Speciale, ha previsto anche altre tre tipologie di permessi di soggiorno meglio descritti nelle schede che seguono. Per quanto riguarda invece gli altri titoli che il TU Imm - ante novella normativa - qualificava come permessi umanitari quest'ultimi, come specificato nelle schede che seguono, sono oggi identificati come permessi per "casi speciali".

In tema di applicazione intertemporale del cd. Decreto legge 113/2018, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 29460/2019 ha chiarito che il Decreto "Salvini" trova applicazione solo nei confronti dei cittadini stranieri che hanno manifestato l'intenzione di richiedere protezione internazionale dopo la data del 5 ottobre 2018 di entrata in vigore del Decreto legge 113/2018 convertito in Legge 132/2018.

4.2 I Nuovi permessi di soggiorno attribuibili a seguito dell'entrata in vigore del D.L 11/2018

PROTEZIONE SPECIALE

art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008

La Commissione Territoriale chiamata a valutare le esigenze di protezione del soggetto, se nega la protezione internazionale, sia in forma di status di rifugiato che in forma di protezione sussidiaria, può rilasciare un permesso per PROTEZIONE SPECIALE se ritenga che sussista: il RISCHIO di *“persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.”* (art. 19, co. 1) il RISCHIO per la persona *“di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”* (art. 19, co. 1.1.)

IL PERMESSO PER PROTEZIONE SPECIALE:

HA DURATA ANNUALE (art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008)

È RINNOVABILE PER UN ANNO, previo PARERE DELLA CT

CONSENTE DI LAVORARE

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

DA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE SANITARIA obbligatoria ex art. 34 TUIImm

NON È CONVERTIBILE in altro tipo di permesso di soggiorno

PERMESSO PER CURE MEDICHE

art. 19, co. 2 lett. d-bis TU 286/98

Il titolo, da non confondere con quello che può essere attribuito alle donne in stato di gravidanza (che rappresenta altro e diverso divieto di espulsione) o a coloro che fanno ingresso in Italia con un visto per motivi di cure mediche (art. 36 TU Imm e 44 DPR 394/99) è concedibile *“agli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”*.

IL PERMESSO PER CURE MEDICHE:

HA DURATA per il tempo indicato nella certificazione sanitaria

E' RINNOVABILE, previa esibizione di altra certificazione sanitaria

E' VALIDO SOLO SUL TERRITORIO Nazionale

Non esclude espressamente l'accesso al lavoro (se non incompatibile con lo stato di salute, per come indicato anche nel Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno, curato da ANPAL Servizi – Linea 2 versione n. 3 del 17 dicembre 2018, pag. 39)

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

DA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE SANITARIA obbligatoria ex art. 34 TU Imm

È CONVERTIBILE LADDOVE SUSSISTANO LEGAMI FAMILIARI MERITEVOLI DI TUTELA

PERMESSO PER CALAMITA'

art. 20-bis TU 286/98

Il Titolo è attribuibile nei casi in cui *“il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”*

IL PERMESSO PER CALAMITA':

HA DURATA SEMESTRALE

È rinnovabile se permangono le condizioni di eccezionalità

È valido solo SUL TERRITORIO Nazionale

Consente di svolgere attività lavorativa

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

DA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE obbligatoria ex art. 34 TU Imm

NON E' CONVERTIBILE in altro tipo di permesso di soggiorno

PERMESSO PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE

art- 42-bis TU 286/98

Il titolo è attribuibile *“Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”*.

IL PERMESSO PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE:

È rilasciato su proposta del Prefetto territorialmente competente e su autorizzazione del Ministro dell'interno

HA DURATA BIENNALE

E' RINNOVABILE

CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E DI STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

DA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE SANITARIA obbligatoria ex art. 34 TU Imm

È CONVERTIBILE in altro tipo di permesso di soggiorno

ALTRI PERMESSI PER I QUALI E' STATA ABROGATA LA DICITURA "UMANITARIA" SOSTITUITA DAL D.L 113/2018 CON LA DIZIONE "CASI SPECIALI"

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE

Art. 18 d.lgs. 286/98:

Il titolo può essere rilasciato dal Questore, su segnalazione dei servizi sociali comunali o del Procuratore della Repubblica e col suo parere favorevole (ma anche su segnalazione della Commissione territoriale che ritenga che il richiedente asilo sia vittima dei reati di riduzione in schiavitù o di tratta di schiavi: art. 35, comma 3-bis d. lgs. n. 25/2008) nei casi in cui, nel corso di interventi dei servizi sociali, di operazioni di polizia o di indagini in un procedimento penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno dei delitti indicati nell'art. 380 cod. proc. pen., *"siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio"*. La vittima di sfruttamento viene inserito in un apposito programma di assistenza e di integrazione sociale approvato dal Ministero dell'Interno e gestito da appositi Enti del terzo settore abilitati e convenzionati col Comune; il titolo di soggiorno può inoltre essere rilasciato *"all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale"*.

IL PERMESSO PER PROTEZIONE SOCIALE

Ha durata semestrale, è rinnovabile per un semestre o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia;

CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E LO STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;

DA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE SANITARIA obbligatoria ex art. 34 TU Imm per "Casi Speciali"

È CONVERTIBILE in altro tipo di permesso di soggiorno

PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

art. 18-bis d.lgs. 286/98

Il Titolo può essere rilasciato su segnalazione dei servizi sociali o del Procuratore della Repubblica e col suo parere favorevole nei casi in cui, nel corso di interventi dei servizi sociali o dei centri antiviolenza, di operazioni di Polizia o indagini in un procedimento penale per uno dei reati commessi in Italia in un ambiente di violenza domestica (in presenza di uno o più atti gravi o non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da matrimonio o relazione affettiva anche se non conviventi) *"siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio"*;

IL PERMESSO PER VITTIME DI VIOLENZA

ha durata annuale;

E' RINNOVABILE

CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E LO STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;

RICONOSCE L'ISCRIZIONE SANITARIA obbligatoria ex art. 34 TUImm per "Casi Speciali"

E' CONVERTIBILE in altro tipo di permesso

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

art. 22 co. 12 quater d.lgs. 286/98

Il titolo può essere attribuito *"Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro"*:

Lo sfruttamento lavorativo è considerato particolare in una delle seguenti ipotesi:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento indicate nel terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale o esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

IL PERMESSO PER SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Ha durata semestrale

È rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale;

CONSENTE SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E LO STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;

DA DIRITTO ALL'ISCRIZIONE SANITARIA obbligatoria ex art. 34 TUImm per "Casi Speciali"

È CONVERTIBILE in altro tipo di permesso

4.3 Il Diritto Interporale

COSA ACCADE AI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CONCLUSI O SORTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 132/2018 E PENDENTI SOTTO LA VIGENZA DI QUEST'ULTIMA?

(ART. 1 COMMA 8 E 9 D.L 113/2018)

COMMA 8: Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ed in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto 113/18, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 come modificato dal presente decreto (ovvero per protezione speciale) previa valutazione in tal senso da parte della competente Commissione Territoriale (CT) che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Di conseguenza, qualora CT non ritenga sussistenti i presupposti per l'applicazione della norma da ultimo citata, può sinanche negare il rilascio di qualunque permesso in favore del soggetto sino a quel momento - e talvolta da anni - regolarmente soggiornante sul territorio italiano tramite l'abrogato titolo per motivi umanitari, non più concedibile.

COMMA 9: Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del Decreto 113/18, per i quali la Commissione Territoriale [nonché i Tribunali di ogni ordine e grado come indicato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 4890/2018] ha rigettato la domanda di protezione internazionale ma ha ritenuto sussistenti i gravi motivi di carattere umanitario, è rilasciato al cittadino straniero un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza, a detto ultimo soggiorno, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 8, ovvero le valutazioni dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

5. Il Sistema di accoglienza dopo il D.L 113/2018

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, rinomina il *Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati - SPRAR* in **SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati**.

Potranno quindi **accedere ai Progetti SIPROIMI** solo:

- i minori non accompagnati;
- i titolari di protezione internazionale;
- i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;
- i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati;
- i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per motivi umanitari che al 5.10.18 già si trovavano ospitati in una struttura SPRAR, fino alla conclusione del progetto.

Non potranno invece più accedere allo SPRAR, (oggi SIPROIMI) ma solo ai CAS (Centri Straordinari di Accoglienza) i Richiedenti Asilo.

A seguito dell'entrata in vigore del DL 113/2018 non hanno espressamente accesso ad alcuna forma di accoglienza pubblica (CAS e SIPROIMI)

- i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.

6. Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

ART. 13 D.L 113/2018 (che modifica l'art. 4 del D.Lgs 142/2015 ai commi 1 e 1 bis)

“IL PERMESSO PER RICHIESTA ASILO COSTITUISCE TITOLO DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL DPR 445/2000. IL TITOLO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO NON COSTITUISCE TITOLO PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI SENSI DPR 223/1989 E ART. 6 D.LGS 286/98”

Nonostante la norma, ad una prima lettura, sembri vietare l'accesso ad un diritto fondamentale quale è quello dell'iscrizione anagrafica nei confronti di una specifica categoria di soggetti, ovvero i richiedenti asilo (peraltro più vulnerabili di altri migranti in ragione della propria condizione personale e soggettiva) prima il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 marzo 2019, e poi il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 2 maggio 2019, attraverso una lettura sistematica della norma in via costituzionalmente orientata, hanno accertato che l'art. 13 DL 113/2018, avrebbe solo l'effetto di far venire meno il “regime speciale” di iscrizione anagrafica introdotto dall'art. 8 DL. 17.2.17 n.13 ed abrogato dal DL 113/2018 (che prevedeva che l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo doveva avvenire in regime di convivenza sulla base della dichiarazione resa dal responsabile della struttura di accoglienza). L'iscrizione all'anagrafe resta quindi oggi possibile in via ordinaria anche attraverso altro documento che attesta la regolarità di soggiorno, in applicazione della norma generale contenuta all'art. 6 comma 7 del TU Imm che dispone che “Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”. In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Genova (ordinanza del 20 maggio 2019), il Tribunale di Lecce (ordinanza del 4 luglio 2019, il Tribunale di Cagliari (ordinanza del 31 luglio 2019) il Tribunale di Parma (ordinanza del 2 agosto 2019). Il Tribunale di Ancona (ordinanza del 31 luglio 2019) ed il Tribunale di Milano (ordinanza del 1 agosto 2019) hanno invece sollevato questione di costituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione ritenendo irragionevole riservare al solo richiedente asilo un diverso trattamento rispetto a quello riconosciuto a tutti gli altri cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Molti sindaci, anche alla luce della lettura costituzionalmente orientata sopra indicata, hanno accolto le istanze di iscrizione anagrafica presentate dai richiedenti la protezione Internazionale nei rispettivi territori (fra cui il Comune di Crema, Siracusa e già precedentemente il Comune di Napoli e di Palermo).

7. L'accesso al lavoro dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi

7.1 La tutela antidiscriminatoria e la normativa sovranazionale

Grazie alla sua particolare prospettiva di azione e alla sua natura aperta, capace di rilevare i fenomeni sociali nella loro trasversalità e interrelazione, il diritto antidiscriminatorio amplia gli strumenti di tutela in materia di diritti fondamentali. Per completare il quadro sulla tutela nell'accesso al lavoro delle cittadine e dei cittadini di Paesi Terzi risulta quindi di notevole importanza potersi dotare di queste lenti per decodificare la realtà e approntare strade di intervento mirate ed efficaci.

Il diritto dell'Unione Europea, sia primario che derivato, sancisce un **generale principio di parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti rispetto ai cittadini italiani, sia nell'accesso al lavoro, che nel godimento delle misure a sostegno dell'occupazione**. In particolare, si può fare riferimento a due direttive: la Direttiva 2000/43/CE, cd. "Direttiva Razza", che sancisce un generale principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la Direttiva 2000/78/CE, cd. "Direttiva Occupazione", che delinea il principio di parità di trattamento proprio in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha consolidato l'orientamento secondo cui le disposizioni concernenti il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità in materia di sicurezza sociale, e quindi nell'accesso al lavoro, sono di **immediata e diretta applicabilità** nell'ordinamento degli Stati membri. Questo significa che hanno il rango di norme di diritto derivato del diritto dell'Unione Europea, fonti quindi di obblighi e diritti, **imponendo la disapplicazione delle norme interne eventualmente confliggenti o incompatibili**. Tali principi **vincolano il legislatore nazionale e quello regionale**, ma anche – quando sussistano come in questo caso i requisiti per l'applicazione diretta - **l'azione della Pubblica Amministrazione tenuta ad attenersi al diritto comunitario pur in presenza di una norma nazionale difforme**.

7.2 La normativa nazionale

La tutela contro le discriminazioni nell'ordinamento italiano pone le sue basi negli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione. La nostra Carta delinea un modello nel quale lo Stato si pone in funzione della persona, di cui sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili (Art. 2), in cui vige un generale principio di uguaglianza. Volto, nella sua dimensione sostanziale, ad indirizzare l'azione del potere politico verso la trasformazione in senso egualitario della società, attraverso gli strumenti redistributivi dello Stato sociale (Art. 3, I e II comma). L'art. 10 fa

riferimento infine all'adesione dell'Italia ai trattati internazionali che, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, proteggono i diritti fondamentali della persona umana in quanto tale, a prescindere dalla sua nazionalità. Una specifica giurisprudenza costituzionale sancisce proprio che la titolarità dei diritti di libertà sanciti dalla stessa Costituzione non è limitata a chi ha cittadinanza italiana, ma è estesa anche a chi proviene da un Paese Terzo.

È all'interno di questa cornice che vanno letti gli articoli del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 286/98) che, non solo sanciscono un principio di non discriminazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti (in generale e in specifiche materie), ma rendono la tutela azionabile davanti al giudice ordinario, trovandoci di fronte a diritti soggettivi.

Art. 2 T.U. Immigrazione

*La Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce **a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.***

Art. 43 T.U. Immigrazione

*Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni settore della vita pubblica. **In ogni caso compie un atto di discriminazione (...) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione (...) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia solo in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità.***

Art. 44 T.U. Immigrazione

*Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria **per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.***

La tutela approntata è particolarmente forte sia perché si tratta di un giudizio di fronte al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, sia perché i poteri del giudice sono vasti

potendo ordinare anche la rimozione degli effetti della discriminazione, riportando la situazione – nel limite del possibile – allo stato precedente la discriminazione.

7.3 La normativa della Regione Toscana

Infine, anche la legislazione regionale fornisce degli strumenti fondamentali in ambito antidiscriminatorio. Due leggi della Regione Toscana (l.r. 41/2005 e l.r. 29/2009) sono intervenute in questa materia, rafforzando il principio di parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini di Paesi Terzi nell'accesso ai diritti fondamentali e in particolare ai servizi e alle tutele sociali.

Proponiamo di seguito parte dell'articolato a supporto di un suo utilizzo mirato sul tema.

Legge regionale 29/2009

Art. 1 Principi e finalità della legge

1. *Per realizzare l'accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe, di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale ed in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai **principi di uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.***

2. *In particolare, le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:*

- a) *la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;*
- b) *la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;*
- c) *l'istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del "welfare" e dello sviluppo locale;*
- d) *la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;*
- e) *il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.*

Art. 2 Ambito soggettivo

1. *I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.*

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.

3. Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, "status" di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità alla legislazione statale, dell'Unione europea ed internazionale.

4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli.

Art. 34

La Regione garantisce ai cittadini stranieri, in regola con le disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, il diritto alle prestazioni e ai servizi offerti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla l.r. 41/2005.

Art. 35

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della l.r. 41/2005, tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio-assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali, secondo le modalità definite dal piano di indirizzo.

Accanto ai diritti riconosciuti a tutte le persone regolarmente soggiornanti, in materia di diritti fondamentali è interessante notare come la legge regionale ampli lo spettro della tutela garantendo a chiunque si trovi nel territorio, in Toscana, di poter aver accesso ai servizi essenziali *urgenti e indifferibili* per la dignità della persona. Un tale riferimento a diritti connessi unicamente alla presenza sul territorio estende la tutela prevista dalle fonti nazionali.

Legge regionale 41/2005

Di seguito gli articoli della l.r. 41/2005 che delineano i principi, l'ambito di applicazione e il contenuto del sistema integrato dei servizi, citato negli articoli precedenti della l.r. 29/2009.

Art. 3 - Principi del sistema integrato

2. Il sistema integrato si realizza attraverso i seguenti metodi:

a) coordinamento ed integrazione tra i servizi sociali ed i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto gestore;

b) integrazione con le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale; c) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore di cui all' articolo 17;

d) concertazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, le associazioni degli utenti e dei consumatori.

3. La Regione e gli enti locali attivano specifiche procedure di concertazione finalizzate alla ricerca di convergenze per la individuazione e la determinazione degli obiettivi e dei contenuti degli atti attuativi previsti dalla presente legge.

Art. 5 - Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.

3. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 **sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:**

a) **donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;**

b) **stranieri con permesso umanitario in corso di validità**, di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo;

c) **richiedenti asilo e rifugiati**, di cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da ultimo modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.

4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.

Art. 56 - Politiche per gli immigrati

1. Le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione.

2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, **sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli immigrati:**

a) l'attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico e lavorativo, favorendo la comunicazione interculturale e l'associazionismo;

b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali, educative e ricreative della comunità locale;

c) l'accesso ai servizi territoriali, mediante l'attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale;

d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;

e) la gestione di interventi di sostegno abitativo.

Segue: legge regionale 29/2009

In conclusione, alcuni articoli della l.r. 29/2009 di particolare interesse in materia di accesso al lavoro e alla formazione professionale.

Art. 42 *La Regione favorisce l'accesso dei cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese di origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo.*

Art. 43 *La Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi.*

Art. 44 *La Regione promuove azioni volte a facilitare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro per i cittadini stranieri; a tal fine, promuove anche, in conformità con la normativa statale, accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, e con il terzo settore, per favorire l'ingresso regolare sul territorio dei cittadini stranieri per motivi di lavoro. (14)*

Art. 45 *La Regione promuove e favorisce l'accesso e la fruizione dei servizi per l'impiego da parte dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno.*

Art. 46 *La Regione promuove, in conformità alla normativa statale, protocolli di intesa con le università e con le amministrazioni statali interessate ed ogni altra azione finalizzata al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli professionali dei cittadini stranieri.*

Art. 47 *La Regione riconosce, nell'ambito del sistema regionale delle competenze e con le modalità previste dalla normativa regionale, le competenze acquisite nei paesi di origine dai cittadini stranieri residenti in Toscana.*

7.4 Discriminazione diretta e indiretta e istituzionale

Nelle attuali dinamiche e relazioni sociali, la quotidianità con cui ci confrontiamo è ricca di episodi discriminatori e di stampo razziale a cui ci siamo assuefatti, ma su cui soprattutto è complesso individuare strade di azione o di soluzione. Solo alcuni di questi comportamenti possono essere inquadrati giuridicamente come discriminatori, e quindi potenzialmente azionati davanti a un giudice. In questo quadro, le operatrici e gli operatori sono la *prima linea* ma si trovano fortemente sprovvisti di strumenti e di percorsi chiari. Se poi si considera la condizione di vulnerabilità e di marginalità su cui la discriminazione agisce, creandola o rafforzandola, è facile comprendere come la discriminazione sia un fenomeno sommerso nel tipico circolo vizioso che incatena le dinamiche vittima-carnefice.

Emerge quindi la doppia esigenza di lavorare su un cambiamento profondo, preventivo, culturale e, su un altro piano, di individuare quei comportamenti discriminatori che possiamo qualificare giuridicamente come tali, in modo da agire su di essi per riparare al danno e avviare percorsi di mediazione e di risoluzione caso per caso. La chiarezza degli strumenti e delle strade possibili è parte integrante dell'effettività della tutela.

Un ulteriore aspetto che incide fortemente sulle possibilità di analisi e di intervento del fenomeno discriminatorio è la quasi totale assenza di una dimensione statistica del fenomeno. La difficoltà di emersione già propria della dinamica discriminatoria si unisce alla scarsa cultura della rilevazione analitica e della rendicontazione e diviene impossibile fornire un quadro realistico del fatto discriminatorio di cui tutti percepiamo la portata, ma che non sappiamo misurare e raccontare se non per categorie astratte o esperienze puntuali.

La discriminazione¹ giuridicamente rilevante, come definita dall'UNAR proprio in una pubblicazione a supporto di operatrici e operatori, è un *comportamento che implica una distinzione immotivata in quanto basata su un tratto personale della persona oggetto del comportamento. La discriminazione può sussistere sia quando si trattano in modo diverso persone che si trovano in condizioni personali uguali, sia quando si trattano in modo uguale persone che si trovano in situazioni personali differenti.*

Gli elementi costitutivi della discriminazione sono:

- *la differenza di trattamento rispetto agli altri individui o gruppi di individui;*
- *l'assenza di giustificazione per la differenza di trattamento.*

La normativa comunitaria proibisce qualsiasi forma di discriminazione. Non tutte le forme di discriminazione però sono un problema di pari opportunità poiché possono darsi situazioni in cui il criterio, la prassi o la disposizione alla base del comportamento discriminatorio sono oggettivamente giustificate da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Per una decodificazione di base del fenomeno discriminatorio è utile avere presenti tre categorie di base: la discriminazione diretta, indiretta e istituzionale.

DISCRIMINAZIONE DIRETTA Si ha discriminazione diretta quando per motivi di razza, origine etnica, credo religioso o personale, e nazionalità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe un'altra in una situazione analoga

DISCRIMINAZIONE INDIRETTA Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza, origine etnica, che professano un credo religioso o personale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

Merita un'attenzione particolare il tema delle cd. discriminazioni istituzionali. Quando a compiere un'azione discriminatoria è un'istituzione - e in particolare lo Stato o un suo organo - se è più facile inquadrala giuridicamente, è di grande complessità far emergere il fenomeno. Le cittadine e cittadini ripongono infatti un legittimo affidamento sul fatto che l'istituzione non agisca in maniera discriminatoria. A questo va sommata la carente cultura e coscienza dei diritti, a partire dai propri, che caratterizza la società contemporanea. La dinamica si aggrava quando sono coinvolte persone provenienti da paesi Terzi che, in aggiunta, sono costretti a confrontarsi con un sistema - non soltanto culturale e linguistico - totalmente nuovo, articolato, stratificato e dove la migrazione è strumentalmente al centro di numerose politiche governative.

DISCRIMINAZIONE ISTITUZIONALE Quando un ente pubblico o una qualsiasi altra istituzione manca di fornire un servizio appropriato e professionale o prevede una norma o un regolamento che pregiudicano una particolare categoria di persone si configura una discriminazione istituzionale. La principale caratteristica di questa forma di discriminazione è che si esplica in modo impersonale attraverso regolamenti, procedure e prassi.

Per concludere, il diritto antidiscriminatorio nella propria ampiezza può essere uno stimolo fondamentale per operatrici e operatori verso un confronto a tutto tondo con la persona che si rivolge al singolo servizio o sportello. Un approccio trasversale crea una rete di possibilità nei cittadini e nelle cittadine di paesi terzi capace di rompere quel circolo vizioso che cumula una violazione all'altra riducendo progressivamente i diritti.

1. Glossario UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) a cura del Contact Center UNAR, 2018

commit

Competenze Migranti in Toscana

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

O.N 2.Integrazione / Migrazione legale

Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

PROG- 2448 COMMIT- Competenze migranti in Toscana



Competenze Migranti in Toscana

Aggiornamento professionale rivolto al personale
dei Centri per l'impiego e degli Enti Locali

ALLEGATO – Faq

PROGETTO



Regione Toscana



Fondazione
Solidarietà Caritas
Onlus - Firenze

Anci Toscana, all'interno delle attività del progetto Commit, ha promosso un percorso di aggiornamento professionale in materia di immigrazione e protezione internazionale, rivolto al personale dei Centri per l'impiego e dei Comuni con l'obiettivo di supportare i servizi del territorio nelle azioni di presa in carico dei cittadini dei Paesi Terzi. Da questo primo ciclo formativo sono emersi diffusamente alcuni quesiti che riportiamo di seguito corredati di risposte, come parziale integrazione del Vademecum prodotto da Anpal Servizi¹.

1. PERMESSO PER MINORE ETÀ

Le difficoltà, prima interpretative e poi applicative, in relazione a tale tipo di permesso di soggiorno, rischiano di compromettere la posizione dei cittadini di paesi terzi nel passaggio dalla minore a maggiore età, soprattutto perché precludono agli stessi di accedere alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che viene rilasciato dalle competenti Questure purché il minore/neomaggiorenne sia iscritto al CPI. È pertanto di preliminare importanza adottare comportamenti e prassi che non si pongano in contrasto con il principio di non discriminazione che deve fungere da chiave interpretativa a fronte della mancanza, nella normativa vigente, di un espresso divieto di iscrizione al CPI di questi soggetti.

• IL PERMESSO PER MINORE ETÀ PERMETTE DI LAVORARE?

Il permesso per minore età consente di svolgere attività lavorativa alle stesse condizioni di accesso al lavoro del minore italiano. Di norma quindi, il minore deve aver assolto l'obbligo scolastico decennale e deve aver compiuto gli anni 16, con l'eccezione dell'apprendistato di I livello, cui sono ammessi i minori che abbiano compiuto gli anni 15 (Legge 296/2006 – DM 139/2007 - Circolare 30.12.2010 n. 101). La normativa prevede altre specifiche eccezioni. Se ne indicano alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo: bambini di età inferiore a 15 anni nello svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo. Altre eccezioni riguardano altre tutele durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (orari, sicurezza, sviluppo psico-fisico, eventuale frequenza di corsi scolastici, salute ecc.).

• IL TITOLARE DEL PERMESSO PER MINORE ETÀ PUÒ ESSERE ISCRITTO AL CENTRO PER L'IMPIEGO?

Il titolare del permesso per minore età può essere iscritto al Centro per l'impiego al pari dei minori italiani, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso al lavoro. A fronte delle indicazioni della Regione Toscana, che oltre all'obbligo scolastico aggiunge l'assolvimento dell'obbligo formativo - e ciò per favorire un inserimento più strutturato al lavoro - si dovrà valutare l'assolvimento di detto ultimo obbligo che tuttavia non costituisce divieto all'iscrizione al CPI.

• AL COMPIUTO DELLA MAGGIORE L'ETÀ, L'EX MINORE CHE PRESENTA DOMANDA DI RINNOVO CONVERSIONE DEL TITOLO, PUÒ ISCRIVERSI AL CENTRO PER L'IMPIEGO?

Sì, per due ordini di ragioni. Da una parte, il permesso per minore età, scaduto al compimento dei 18 anni, consentiva l'accesso al lavoro e all'iscrizione al CPI alle stesse condizioni del minore italiano, dall'altra, la ricevuta della richiesta di rinnovo conversione è titolo valido nelle more del nuovo permesso di soggiorno (vademecum ANPAL Servizi 17.1.2018 versione 3 - par. 1.2).

2. RICHIEDENTI ASILO

• I RICHIEDENTI ASILO DOMICILIATI IN UNA ABITAZIONE PRIVATA POSSONO ESSERE ISCRITTI AL CENTRO PER L'IMPIEGO?

Sì. Premesso che il richiedente asilo può essere iscritto al Centro per l'Impiego sulla base del solo domicilio dichiarato alla questura tramite dichiarazione resa nella domanda di protezione internazionale o alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, tale domicilio o residenza potrà essere dichiarato sia presso i centri e le strutture di accoglienza, che presso abitazioni private (Cfr art. 5 D.Lgs 142/2015 come modificato dal 113/2018 in vigore dal 4 ottobre 2018 e convertito in legge 132/2018)

1. Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno. Aggiornamento e sviluppo, al 17 dicembre 2018, del documento "Proposta per lo sviluppo di strumenti e metodologie a supporto degli operatori dei Centri per l'impiego". Versione N. 3 del 17 dicembre 2018, all'interno di Piano Operativo ANPAL Servizi 2017-2020, a cura di Divisione Servizi per il Lavoro.